theFuture ofScience andEthics

Rivista scientifica a cura del Comitato Etico
della Fondazione Umberto Veronesi

numero 1 ■ febbraio 2016

Fondazione
Umberto Veronesi
– per il progresso
delle scienze

Articoli

Etica, Diritto, Ambiente

Ethics, Law, Environment

LUCIO MILITERNI
mcm.studigiuridici@libero.it

AFFILIAZIONE
Consigliere emerito
Corte Suprema di Cassazione

ABSTRACT

Il testo commenta la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 contro i reati ambientali, mostrando come essa si inserisca nella nuova visione complessiva del rapporto tra uomo e ambiente, che pone al centro la salute sia ambientale sia umana, sottolineandone in particolare le implicazioni bioetiche.

ABSTRACT

The paper comments the Law 68 issued on 22 May 2015 on environmental crimes and it argues that this law complies with the new view of the relationship between humans and environment. At its core, this view has the bioethical concern for human and environmental health.

KEYWORDS

Bioetica ambientale
Environmental bioethics

Legge 68/15
Law 68/15

Eco-etica
Environmental ethics

Ecomafia
Environmental mafia

Disastro ambientale
Ecological disaster

Salute
Health

Alla luce della recentissima approvazione da parte del Senato della Repubblica del ddl "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", pare ineludibile una nota al testo della recente e tanto attesa legge n. 68 del 22 maggio 2015 contro i reati ambientali che va ad inserirsi nel rivolgimento epocale del rapporto tra uomo ed ambiente al quale stiamo progressivamente assistendo, e rispetto al quale la riflessione bioetica non può restare certo indifferente. Pochi giorni sono trascorsi dalla seduta del 19 maggio 2015 in cui il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1345-B che, disponendo l'introduzione nel Codice penale del nuovo titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente", che va a posizionarsi a seguito del titolo VI dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, aggiunge una serie di incriminazioni ai reati ambientali.

Fino a questo momento, infatti, la tutela ambientale era garantita soltanto attraverso la previsione di alcuni reati, le cui pene erano, in realtà, di natura prevalentemente contravvenzionale e soggette a rapida prescrizione. Al Codice dell'ambiente (d. lgs 152/2006) si affiancava, invero, l'applicazione di alcune norme incriminatrici contenute nel Codice penale (reati contro l'incolumità pubblica o alla fattispecie di cui all'art. 674), con le note problematicità relative.

Di contro a cotale manifesta inadeguatezza nella considerazione di questioni massimamente significative interviene con forza il ddl in oggetto, il quale contempla una serie dettagliata di nuovi reati, per i quali si prevede ora un forte inasprimento delle sanzioni, la reclusione fino ad un massimo di 20 anni ed il raddoppio dei tempi di prescrizione.

Anzitutto si registra l'introduzione del delitto di *inquinamento ambientale* (art. 452-bis) secondo il quale «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna» è punito con la reclusione da due a sei anni e con il pagamento di una multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Il nuovo titolo VI-bis introduce, inoltre, il delitto di *morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale* (art. 452-ter) che prevede l'ipotesi di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambienta-

le. In tal caso il reo è punito con la reclusione, per un periodo proporzionale alla gravità della lesione arrecata (nel caso di morte e/o di lesione di più persone la reclusione raggiunge il tetto massimo di venti anni).

Particolarmente significativo è l'art. 452-quater, che prevede l'introduzione del delitto di *disastro ambientale*, in forza del quale si punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434, «abusivamente cagiona un disastro ambientale», con la reclusione da cinque a quindici anni. A questo proposito la contestazione da parte degli ambientalisti tarantini dell'avverbio "abusivamente" evidentemente trova la sua ragion d'essere nella temuta ricaduta sul processo ILVA. I cittadini di Taranto, infatti, si trovano a vivere in una delle zone più gravemente disastrate e lese d'Italia, laddove non solo il danno è realizzato "a norma di legge", ma esso non può definirsi "disastro ambientale" giacché tale sarebbe solo se "cagionato abusivamente".

Inoltre il medesimo articolo specifica che con "disastro ambientale" si intende alternativamente «1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo». Tali chiarimenti, come vedremo più avanti, risultano massimamente significativi per la perimetrazione dell'oggetto del danno.

È del resto imprescindibile rilevare come la nuova disciplina, rispetto ai fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale che sono previsti come delitti dolosi, contempli anche la *forma colposa*. L'art. 452-quinquies, ovvero quello relativo ai *delitti colposi contro l'ambiente* dispone infatti che «se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi» e se dalla commissione di tali fatti «deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

L'art. 452-sexies fa poi riferimento *al traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*, in forza del quale è punito con la reclusione da due a sei anni e con il pagamento della multa da euro 10.000 a 50.000 chiunque «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività». La suddetta pena è accresciuta se si riscontra il pericolo di compromissione o deterioramento: «1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna». Si aggiunge, inoltre, che «se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».

Inoltre l'art. 452-septies relativo *all'impedimento di controllo* prevede che: «chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

La riforma introduce, poi, due articoli relativi alle aggravanti. Quanto alle *circostanze aggravanti*, secondo l'art. 452-octies, ci si riferisce alla commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa, sottintendendo così le cd. *ecomafie* rispetto alle quali si stabilisce che «quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presunto titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate». A ciò si aggiunge *l'aggravante ambientale* (art. 452-novies) che prevede un aumento della pena quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di danneggiare l'ambiente.

Il testo, inoltre, con l'articolo 452-decies disciplina il *ravvedimento operoso* per chi, pur avendo causato il danno ambientale «si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi» con il beneficio della diminuzione della pena dalla metà a due terzi. Inoltre chi collabora concretamente con l'autorità di polizia o giudiziaria a ricostruire i fatti illeciti e a rintracciare gli autori ha una diminuzione della pena da un terzo alla metà.

Si prevede, poi, l'ipotesi di *confisca* obbligatoria dei beni, anche per equivalente (art. 452-undecies) e la pos-

sibilità che il giudice ordini il *ripristino dello stato dei luoghi* (art. 452-duodecies) e la pena per *omessa bonifica* (art. 452-terdecies) che punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, «chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi».

Quanto, poi, all'art. 452-quaterdecies, relativo all'*ispezione di fondali marini*, per il quale «chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni», come è noto è stato soppresso alla Camera il divieto di uso della tecnica *air gun* e nella quarta e ultima lettura del Senato non sono state approvate modifiche sul punto.

La descritta riforma giunge dopo ventun anni di attesa, forse in ritardo, all'indomani dalle prescrizioni dei processi Eternit, Montedison e Marlane, che hanno reso evidenti come nel nostro Paese i responsabili di enormi danni all'ambiente e alla salute dei cittadini troppo raramente vengano puniti, lasciando cadere sulla collettività imponderabili costi ambientali, sociali e sanitari. Astio e dolore accompagnano il pensiero degli oltre 57 Siti d'Interesse Nazionale e regionale (quali tra gli altri la Terra dei fuochi, Taranto, Brescia e Casale Monferrato) che ancora attendono una bonifica, e gli oltre 15 mila siti contaminati sotto controllo delle regioni sui cui vivono almeno 5 milioni di italiani. E tuttavia, nonostante la lunga attesa, questa legge è la risposta di uno Stato non più disposto ad accettare quei soprusi, quella inaccettabile condizione che molti, troppi, cittadini, per il solo caso di essere nati in un posto piuttosto che in altro, si trovano a vivere, pagando un prezzo troppo caro, a causa di un inquinamento prodotto da disastri ambientali che troppo spesso restano impuniti.

Tuttavia, risalendo all'eziologia dell'odierno disastro ambientale di cui la sopraccennata riforma riconosce l'incontrovertibile rilevanza penale, non è forse cosa nuova attribuire al progresso tecnologico, soprattutto se inteso nella sua versione di processo di industrializzazione, un'importante mole di responsabilità.

Eppure lungi da tecnofobie anacronistiche e ben poco plausibili nella odierna contemporaneità 3.0, è evidente che gran parte della produzione di rifiuti altamente inquinanti e/o tossici derivi dalla lavorazione industriale che può creare, ed ha creato, ove non accortamente controllata, non pochi danni all'ambiente e alla salute dei lavoratori e dei cittadini. È noto infatti che la lavorazione industriale di materiali tossici può generare una diffusione delle polveri nell'aria, che, contaminando anche vasti territori, è causa di morbilità e mortalità nella popolazione residente nelle zone circostanti. A ciò si aggiungano le tristemente note vicende relative allo sversamento di rifiuti tossici in discariche abusive tramite il loro interramento in terreni agricoli, da cui si producono alimenti altamente nocivi, o del loro affondamento a mare, nel quale ci si immerge esponendosi al rischio di gravi patologie epidermiche, oltre alla fauna marina che viene avvelenata e della quale, purtroppo inconsciamente, ci si nutre. Il che è evidentemente relato alla questione delle ecomafie e degli ecocriminali che hanno fatto dello smaltimento dei rifiuti un business massimamente proficuo, a detrimento della salute di tutti: anche della propria.

Accanto a siffatto quadro delineato di progresso, che per il mancato controllo è spesso addivenuto regresso e recessione dal punto di vista della morale e della salute, non va disconosciuta la contestuale evoluzione culturale della società contemporanea che è pervenuta ad una progressiva presa di coscienza dell'importanza dell'ambiente e della sua salubrità. Tale crescente consapevolezza del valore dell'ambiente si è accompagnata ad una ragionevole volontà di arginare il cosiddetto "disastro ambientale", di cui in particolare la riflessione bioetica si è fatta carico. Usando delle macrocategorie possiamo dire che gli indirizzi ermeneutici dell'atteggiamento manifestato dall'uomo nei confronti dell'ambiente sono due: uno *antropocentrico* ed uno *ecocentrico*. Da un lato, infatti, vi è l'opzione antropocentrica che, ponendo l'antropos come centro e fine di ogni agire, considera l'ambiente solo come uno strumento, un mezzo funzionale agli interessi della persona umana. In quest'ottica l'ambiente è tutelato come *habitat* dell'uomo, dunque mai in sé, ma sempre in relazione ad altri fattori che pure concorrono alla tutela e allo sviluppo dello spazio esistenziale dell'uomo, come lo stesso sviluppo tecno-scientifico.

È evidente che tale sottostima dell'ambiente può condurre ad atteggiamenti superficiali ed autoreferenziali da parte dell'uomo che possono, in maniera certo non voluta, essere

rischiosi per l'ambiente stesso. Per altro verso la prospettiva *ecocentrica*, invece, riconosce assoluto primato all'ambiente che considera fine in sé, escludendo bilanciamenti con altri fattori, oltre ad ogni riferimento all'uomo. Col che certo si contribuisce alla definizione autonoma del bene giuridico "ambiente", la cui mancata tutela è passibile di rilevanza penale, e si rafforza il noto *principio responsabilità* del filosofo e bioeticista Hans Jonas, inteso come etica per la civiltà tecnologica imperniata sulla responsabilità per le generazioni future, in vista di una salvaguardia della sopravvivenza del nostro pianeta. Tuttavia è pur vero che tale visione ecocentrica potrebbe lasciare spazio ad un *principio di precauzione* sì stringente da divenire un freno per il futuro sviluppo tecnologico, da parte di chi teme oltremodo anche la solo ipotetica opzione di rischio.

Difatti è proprio l'evoluzione scientifica a palesare la possibilità del rischio dinanzi ad effetti non completamente prevedibili: l'incertezza scientifica di possibili eventi dannosi, anche catastrofici, se legata al principio di precauzione impone l'astensione da taluni comportamenti di cui non è dimostrata la non nocività. È ben evidente, però, che una prassi preventiva che si fa astensiva rispetto allo sviluppo tecnologico è ad oggi non proponibile, aprente semmai ad illeciti e violazioni del divieto.

A questo proposito va rilevata la differenza tra precauzione e prevenzione, laddove la seconda opzione, a differenza della prima, è orientata alla riduzione dei rischi noti e degli effetti prevedibili, non al tentativo di eliminazione di quelli ignoti ed imprevedibili mediante prassi di astensionismo tecnofobico ed anacronistico. Rispetto ad un contesto così delineato trova la sua ragion d'essere la presente legge che, definendo nuovi e specifici divieti, li sottrae alla coltre oscura del generale e generico *pericolo e rischio* dell'inquinamento ambientale per la salute dell'uomo, rispetto al quale si registrava da un lato uno smodato timore per l'ignoto e, d'altro canto, una condotta del tutto ignara ed indifferente al danno causato e al trattamento sanzionatorio.

Ad oggi si può dire di star assistendo ad un rivolgimento epocale: con l'introduzione della *definizione legale del concetto di disastro ambientale* non solo si è tipizzato e circoscritto uno specifico delitto che connota una determinata e perseguita condotta criminosa, ma si è, ad un tempo, progressivamente passati da una prospettiva *antropocentrica* ad una visione *ecocentrica.* Difatti se precedentemente ci si riferiva al *pericolo*, in relazione al rischio per gli uomini, adesso si argomenta di *danno* ambientale. Invero accanto alla fattispecie autonoma del delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, si è strutturato il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: in tal modo si può dire che la prospettiva *ecocentrica* non ha escluso quella *antropocentrica*, ma che si è venuta a creare una felice armonia tra le due, dal momento che il danno ambientale e il danno alla salute dell'uomo vengono ugualmente rilevati e perseguiti.

Dunque criminose sono dette essere le condotte dannose per l'ambiente e, ad un tempo, quelle che, ledendo l'ambiente, sono nocive per l'uomo. È la *salute* ad essere al centro nella nuova visione complessiva del rapporto uomo-ambiente, salute sia ambientale che umana. L'indubbio portato bioetico delle considerazioni anzidette rintraccia le proprie origini in una questione certo non nuova: sono decenni che la bioetica si volge in vario modo alla questione ecologica, proponendo opzioni ermeneutiche molto diverse tra loro.

Probabilmente, come si legge nel documento del Comitato Nazionale per la Bioetica del 1995 dal titolo *Bioetica e ambiente*, «l'individuazione delle tecniche di tutela dell'ambiente non è un problema tecnico, ma, per l'appunto bioetico». Pertiene infatti alla riflessione bioetica, ovvero a quel sapere multidisciplinare che è studio delle teorie e delle prassi del *bios*, variamente inteso, la valutazione eziologica della perturbazione ambientale, dei rischi connessi, e delle tecniche di tutela della biodiversità.

La coscienza del problema ambientale ha determinato l'esigenza di un ampliamento dei confini dell'eticamente rilevante, difatti molteplici sono i modelli di bioetica ambientale che pensano in modo diverso il rapporto uomo-natura: dall'antropocentrismo, all'etica del benessere animale, dal biocentrismo, all'ecocentrismo, dall'ecofemminismo alla *deep ecology*, tutti tentativi di opposizione alla logica del dominio delle società tecnico-industriali, mosse da ottiche utilitaristicamente spietate, quando non marcatamente mafiose.

Comportamenti dolosi e colposi inquinano le acque, l'aria, il suolo, ammalando e progressivamente determinando la morte della terra e

dell'uomo: uomini che avvelenano la loro terra e loro stessi, che non hanno cura di nulla, men che mai della salute dei propri stessi figli; che non si avvedono del fatto che ogni specie animale e vegetale che essi intossicano è potenziale fonte di sostanze medicinali, cosmetiche, alimentari di cui essi stessi si serviranno nella quotidianità e per curare quelle patologie che essi stessi hanno contribuito, in maniera marcata, a diffondere.

Quello che la nuova legge ci mette tra le mani è una speranza, oltre che una testimonianza che il nostro Paese è pronto ad impegnarsi con serietà a tutela dell'ambiente inteso come patrimonio comune, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la salubrità del *bios* tutto, umano e non umano.

Pertanto, alla luce di una sempre maggiore presa di coscienza della necessità di partecipare attivamente alla conservazione dell'equilibrio generale e del patrimonio naturale si rende sempre più concreta un'etica della responsabilità, la quale trova nell'etimologia latina il suo significato autentico: si tratta di *respondere*, rispondere all'appello del vivente, e di assumere anche l'altrui istanza nella scelta delle proprie condotte, così da essere in grado di rendere ragione delle conseguenze che da esse derivano.

Speranza si è detto, speranza che il cammino *dalle ecomafie alla ecoetica* possa essere non solo un'utopia, ma una concreta possibilità per la sopravvivenza futura dell'uomo e dell'ambiente, soggetti di cui la nuova legge ha palesato l'interrelazione. Del resto se l'ambiente è il luogo dell'abitare dell'uomo, ora tutelato da un diritto più accorto, e se è possibile non arrestare lo sviluppo tecno-scientifico, ma renderlo ecocompatibile con la realtà biofisica, sarà compito della bioetica, potteriano "bridge to the future", di consegnare all'uomo il nuovo indirizzo per un agire ecoconsapevole.

BIBLIOGRAFIA

- Comitato Nazionale per la Bioetica (1995), *Bioetica e ambiente*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. "Norme in materia ambientale", in *G.U.* n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 96.
- Legge 22 maggio 2015, n. 68. "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", in *G.U.* n. 122 del 28 maggio 2015, http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg.
- Jonas, Hans (2002), *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, Einaudi.

Fondazione Umberto Veronesi
– per il progresso delle scienze